
Salone dei Pagamenti – Direttiva europea sui conti pagamento (PAD)

PAD – trasparenza e comparabilità delle spese collegate al conto di pagamento

24 novembre 2017


Cinzia Sippelli – Ufficio Sistemi e Servizi di Pagamento, ABI

La direttiva europea sui conti di pagamento

La **direttiva europea sui conti di pagamento** ⁽¹⁾ (*Payment Accounts Directive*, c.d. **PAD**) prevede una serie di norme che riguardano **tre ambiti**.

PAD

1. la **trasparenza** e la **comparabilità delle spese** addebitate ai consumatori per i conti di pagamento;
2. il **trasferimento del conto di pagamento** all'interno di uno Stato membro e l'apertura di un conto di pagamento transfrontaliero da parte dei consumatori;
3. il diritto dei consumatori legalmente soggiornanti nell'Unione di aprire e usare un **conto di pagamento con caratteristiche di base**, indipendentemente dalla loro nazionalità.



(1) **Direttiva 2014/92/UE** sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

Nell'ambito del Capo II, dedicato alla **trasparenza e alla comparabilità delle spese addebitate ai consumatori per i conti di pagamento**, la PAD prevede:

- a) la definizione di un **elenco dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento** e soggetti a spese a livello nazionale nonché di una **terminologia standardizzata a livello dell'Unione per i servizi comuni alla maggioranza degli Stati membri** (art. 3);
- b) la definizione di un **formato standardizzato di Documento informativo sulle spese** (c.d. *Fee Information Document* o FID) e di un **formato standardizzato di Riepilogo delle spese** (c.d. *Statement of Fees* o SoF) contenenti i termini standardizzati del predetto elenco, che i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) dovranno mettere a disposizione del cliente consumatore (artt. 4 e 5);
- c) che gli Stati membri assicurino che i consumatori abbiano accesso gratuito ad almeno un **sito internet di confronto** delle spese addebitate dai PSP almeno per i servizi compresi nell'elenco definitivo dei servizi collegati al conto di cui sopra (art.7).

I mandati conferiti alla *European Banking Authority* (EBA)

Nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti nell'ambito del capo II della PAD, l'EBA:

- come primo passo, a marzo 2015, ha pubblicato le “*Linee guida per l'individuazione dell'elenco provvisorio dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento e soggetti a spese a livello nazionale*”.

Successivamente, le Autorità competenti degli Stati membri hanno predisposto, in base alle indicazioni contenute nelle predette linee guida, gli elenchi *provvisori* dei servizi più rappresentativi collegati al conto, inviandoli all'EBA a settembre 2015.

- a **maggio 2017**, sulla base dei suddetti elenchi provvisori, ha pubblicato (a seguito di consultazione conclusa a dicembre 2016) il documento contenente gli **Standard Tecnici** previsti dalla PAD per definire la **terminologia standardizzata** per i servizi collegati al conto di pagamento comuni alla maggioranza degli Stati membri (c.d. progetti di norme tecniche di *regolamentazione*), nonché il **formato standardizzato** e il **simbolo comune** del **Documento informativo sulle spese** e del **Riepilogo delle spese** (c.d. progetti di norme tecniche di *attuazione*).

Criteria adopted by EBA

In the drafting of technical standards, EBA has considered **4 criteria**:

Understanding

Comparability

**Consumer
friendliness**

**Easy
production**

La terminologia standardizzata per i principali servizi collegati al conto comuni alla maggioranza degli Stati Membri

Gli 8 termini individuati dall'EBA sono:


- **TENUTA DEL CONTO** - (maintaining the account)
- **RILASCIO DI UNA CARTA DI DEBITO** - (providing a debit card)
- **RILASCIO DI UNA CARTA DI CREDITO** - (providing a credit card)
- **FIDO** - (overdraft)
- **BONIFICO** – (credit transfer)
- **ORDINE PERMANENTE DI BONIFICO** - (standing order)
- **ADDEBITO DIRETTO** - (direct debit)
- **PRELIEVO DI CONTANTE** - (cash withdrawal)

Il formato standard del Documento informativo sulle spese (c.d. *Fee Information Document*, FID)


FINAL REPORT ON FINAL DRAFT RTS AND ITSS UNDER PAD

EBA EUROPEAN BANKING AUTHORITY

ANNEX – FID template



Fee Information Document



Name of the account provider:
Account name:
Date:

- This document informs you about the fees for using the main services linked to the payment account. It will help you to compare these fees with those of other accounts.
- Fees may also apply for using services linked to the account which are not listed here. Full information is available in [specify names of the relevant pre-contractual and contractual documents].
- A glossary of the terms used in this document is available free of charge.

Service	Fee
General account services	
[main service] [brand name] Includes a package of services consisting of: Services beyond these quantities will be charged separately.	[•]
Payments (excluding cards)	
	[•]
Cards and cash	
	[•]
Overdrafts and related services	
	[•]
Other services	

FINAL REPORT ON FINAL DRAFT RTS AND ITSS UNDER PAD

EBA EUROPEAN BANKING AUTHORITY

	[•]
--	-----

Package of services	Fee
[brand name]	[•] [•]
Services beyond these quantities will be charged separately.	

Information on additional services
 Information on fees for services exceeding the quantity of services covered by the package of services (excluding fees listed above)

Service	Fee
[brand name]	[•]


Comprehensive cost indicator	[•]
-------------------------------------	-----

Il formato standard del Riepilogo delle spese (c.d. *Statement of Fees, SoF*)


FINAL REPORT ON FINAL DRAFT RTS AND ITS5 UNDER PAD

EBA EUROPEAN BANKING AUTHORITY

ANNEX – SoF template



Statement of Fees



[Name of the account provider]
[Contact details of the account provider]

[Client name]
[Contact details]

Account	
Account identification	
Period	From to
Date	

- This document provides you with an overview of all the fees for services linked to your payment account during the period shown above.
- It also informs you about any interest you may have paid or earned during this time.
- Information on individual transactions and account balance can be found on your account statements.

Summary of fees and interest

Total fees paid (total package of services fees and total fees paid)	[•]
Total interest paid	[•]
Total interest earned	[•]
Comprehensive cost indicator	[•]

FINAL REPORT ON FINAL DRAFT RTS AND ITS5 UNDER PAD

EBA EUROPEAN BANKING AUTHORITY

Detailed statement of fees paid on the account

Service	Number of times the service was used	Fee		Total
		Unit fee	Number of times the fee was charged	
General account services				
[•]				[•]
Includes a package of services consisting of: Services beyond these quantities have been charged separately				
Payments (excluding cards)				
				[•]
Cards and cash				
				[•]
Overdrafts and related services				
				[•]
Other services				
				[•]
Total fees paid				[•]

Detail of the fees included in the package of services

Package of services	Fee	Number of times the fee was charged
'Package service' [brand name, if applicable] Includes:	[•]	[•]

FINAL REPORT ON FINAL DRAFT RTS AND ITS5 UNDER PAD

EBA EUROPEAN BANKING AUTHORITY

Services beyond these quantities have been charged separately.

Detail of interest paid on the account

	Interest rate	Interest
		[•]
Total interest paid		[•]

Detail of interest earned on the account

	Interest rate	Interest
'Account name'		[•]
Total interest earned		[•]

Additional information
[•]

I prossimi passi

- Entro tre mesi dal ricevimento dei progetti di norme tecniche, **la Commissione europea decide se approvarli;**
- la **procedura di approvazione** dei regolamenti prevede per le norme di *regolamentazione* (sulla terminologia standardizzata) – a differenza di quelle di *attuazione* (sul formato del Documento informativo sulle spese e del Riepilogo delle spese) – un **periodo di scrutinio di 3 mesi** (dopo l'approvazione da parte della Commissione europea) **durante il quale il Parlamento europeo o il Consiglio potrebbero sollevare obiezioni in merito alle norme tecniche.**
- **dopo l'adozione delle norme tecniche da parte della Commissione europea**, la cui entrata in vigore è stabilita in 20 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale europea:
 - ciascuno **Stato membro** dovrà **integrare i termini standardizzati nell'elenco** definito dall'Autorità competente e **pubblicare l'elenco definitivo così ottenuto;**
 - i **PSP** dovranno **adottare il Documento informativo sulle spese e il Riepilogo delle spese.**



Recepimento della PAD a livello nazionale

Lo scorso **30 marzo** è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 75 il **decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37** che recepisce la PAD nel nostro ordinamento. Il decreto è entrato in vigore il 14 aprile u.s.

La **Sezione I (Trasparenza e comparabilità delle spese)** contiene le disposizioni relative all'informativa precontrattuale e comunicazioni periodiche sul conto di pagamento, nonché agli strumenti volti a favorire il confronto tra le offerte, in attuazione al Capo II della PAD. In particolare, la Sezione I:

1. recepisce le previsioni della direttiva relative alla **terminologia standardizzata** europea per la designazione dei principali servizi collegati al conto, secondo quanto stabilito nei regolamenti dell'EBA.

L'uso della terminologia standard è obbligatorio per tutti i PSP in ogni comunicazione e informazione (contrattuale, di trasparenza, commerciale) resa ai consumatori in relazione al conto di pagamento.

-
2. impone ai PSP di fornire ai consumatori i **documenti precontrattuali** (“**Documento informativo sulle spese**” - FID) e le **comunicazioni periodiche** (“**Riepilogo delle spese**” - SoF) previsti dalla PAD.

I nuovi documenti non si sostituiscono, ma si aggiungono ai correnti obblighi informativi derivanti dalle Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia. Sia il Documento informativo sulle spese che il Riepilogo delle spese dovranno essere redatti in conformità alle disposizioni attuative che la Banca d'Italia è tenuta ad emanare dopo l'entrata in vigore delle norme tecniche approvate dalla Commissione europea.

3. disciplina i **siti web di confronto** che, in base alla PAD, devono essere istituiti in ciascuno Stato membro per agevolare il raffronto tra le offerte relative ai conti di pagamento destinati ai consumatori (tema approfondito più avanti).

-
4. detta disposizioni di trasparenza specifiche relative ai **conti di pagamento inseriti in un “pacchetto” insieme ad altri prodotti**, per assicurare un’informazione completa al consumatore.

In applicazione della PAD, si prevede che il PSP comunichi al consumatore se l’acquisto del conto è condizionato alla sottoscrizione dei prodotti o servizi offerti congiuntamente; nel caso in cui sia consentito l’acquisto separato, il PSP deve, inoltre, fornire separatamente al consumatore le informazioni relative ai prodotti o servizi offerti congiuntamente, specificando quantomeno i costi e le spese relativi a ciascuno dei prodotti e servizi offerti con il pacchetto che possono essere acquistati separatamente.

Per quanto riguarda i **termini di applicazione**, la parte relativa alla **documentazione informativa precontrattuale** e alle **comunicazioni periodiche**, si applica decorsi **180 giorni** dall’emanazione delle relative disposizioni di attuazione, da adottarsi entro **180 giorni** dall’entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione emanate dall’EBA e dalla Commissione europea ai sensi della PAD.

La parte relativa ai **siti web di confronto** si applica decorsi **90 giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto del MEF e delle disposizioni di attuazione della Banca d’Italia ivi previsti, da adottarsi entro **120 giorni** dall’entrata in vigore del decreto di attuazione della PAD.

I siti web di confronto

In particolare, in materia di comparabilità delle spese, il decreto inserisce nel Testo Unico Bancario - TUB il nuovo art. 126-terdecies mirato a disciplinare i **siti web di confronto** che, in base alla PAD, devono essere istituiti in ciascuno Stato membro per agevolare il raffronto tra le offerte relative ai conti di pagamento destinati ai consumatori.

L'articolo definisce le caratteristiche che tali siti devono avere, riprendendole dall'art. 7 della PAD ed **integrandole con ulteriori previsioni e specifiche disposizioni di attuazione.**

Consultazione pubblica sulle disposizioni della Banca d'Italia attuative della Direttiva PAD

Lo scorso 14 giugno la Banca d'Italia ha sottoposto a consultazione pubblica alcune modifiche alle disposizioni in materia di *“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”* volte a dare attuazione al Capo II-ter del titolo VI del TUB, introdotto dal decreto di recepimento della PAD (D. Lgs. 37/2017)

Il documento posto in consultazione illustrava gli interventi riferiti al trasferimento dei servizi collegati al conto e al conto di base, mentre **non conteneva disposizioni circa la disciplina dei siti web di confronto, chiarendo che la materia era oggetto di una iniziativa legislativa in fase avanzata di esame da parte del Parlamento** (c.d. DDL “concorrenza”), che - se approvata nella versione in discussione - avrebbe comportato un diverso assetto normativo della materia. La Banca d'Italia ha precisato come pertanto su questo specifico aspetto ritenesse opportuno **attendere la compiuta definizione del quadro legislativo.**

Legge annuale per il mercato e la concorrenza - Strumenti per favorire il confronto tra i servizi bancari

I **commi 132-133** della **Legge annuale per il mercato e la concorrenza** (Legge 4 agosto 2017, n. 124, entrata in vigore il 28 agosto 2017) sono dedicati ai **siti internet di confronto previsti dalla PAD**.

In particolare, si prevede che **con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF)** - di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) e **sentita la Banca d'Italia** - **da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge**, siano individuati:

- a) **i prodotti bancari più diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet;**
- b) **le modalità e i termini attraverso i quali i prestatori di servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e le modalità di pubblicazione (a aggiornamento periodico) sul sito internet.**

Grazie per l'attenzione

